



COMUNE DI SANT'ORESTE
Provincia di Roma

□ **ORIGINALE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>Deliberazione N.ro 25 Seduta del 15.06.2011</i>	<i>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA</i>
--	---

D.C. /fg

L'anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione *straordinaria* ed urgente e in *prima* convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

			Presente	Assente
MENICHELLI	Sergio	- Sindaco	si	
BARTOLI	Flavio	- Consigliere		si
CECCHINI	Alessandro	- »	si	
CENCI	Angelo	- »	si	
D'ACHILLE	Riccardo	- »	si	
DE VINCENZI	Lina	- »	si	
DIAMANTI	Andrea	- »	si	
DIAMANTI	Luisa	- »	si	
DIAMANTI	Roberto	- »	si	
FEDELI	Anna Rita	- »	si	
FIDANZA	Daniele	- »	si	
MENICHELLI	Doriano	- »	si	
NATALUCCI	Carlo	- »		si
ORTOLANI	Amedeo Maria	- »	si	
PAOLUCCI	Moreno	- »	si	
SERZANTI	Maurizio	- »	si	
TIRABASSI	Fabrizio	- »	si	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Concetta Tortorici, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta *pubblica* sull'argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'approvazione di un nuovo regolamento di polizia urbana ,sia per meglio disciplinare alcune materie e sia per dettare nuove norme di comportamento;

VISTO l'allegato schema di regolamento di Polizia urbana che si compone di n° 31 pagine e 119 articoli;

RITENUTO di procedere alla sua approvazione;

ACQUISITO ed inserito nell'originale del presente atto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art 49 del D.L.G.S. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione avvenuto per alzata di mano e cioè:

- Presenti : **15**
- Votanti: **15**
- Astenuti: **0**
- Voti favorevoli: **15**
- Voti contrari: **0**

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** un nuovo regolamento di Polizia urbana composto di n° 31 pagine e 119 articoli che costituisce parte integrante della presente delibera ;
2. **DI DISPORRE** che il presente regolamento venga pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entri in vigore dal primo giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.

COMUNE DI SANT'ORESTE

PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA

INDICE

Capo I	9
DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART 1.....	9
DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA	9
ART 2.....	9
DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA.....	9
ART 3.....	9
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	9
CAPO II.....	10
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO	10
ART 4.....	10
DISCARICO DELLE ACQUE	10
ART 5.....	10
OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE	10
ART 6.....	10
ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE ARRE PUBBLICHE	10
ART 7.....	10
MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI	10
ART 8.....	10
SGOMBERO STRADE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	10
ART 9.....	10
SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI.....	10
ART 10	11
COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI	11
ART 11	11
COLLOCAMENTO VASI E PIANTE ORNAMENTALI PER ARREDO URBANO	11
ART 12	11
INSTALLAZIONE TENDE SOLARI	11
ART 13	11
ESPOSIZIONE MERCI E DERRATE FUORI DAI NEGOZI.....	11
ART 14	11
INSEGNE, VETRINE	11
ART 15	11
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	11
ART16.....	12
MERCATI DI GENTE D'AFFARE.....	12
ART 17	12
PROIEZIONE, AUDIZIONI E SETTACOLI SU AREE PUBBLICHE	12
ART 18	12
INSTALLAZIONI DI EDICOLE E CHIOSCHI	12
ART 19	12
DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO.....	12
ART20.....	12
COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE	12
CAPO III.....	13
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.....	13
ART 21	13
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	13
ART 22	13
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE	13
ART 23	13
DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI.....	13
ART24.....	13
PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE	13
ART 25	14
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE	14
ART 26	14

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE	14
ART 27	14
SGOMBRO DELLA NEVE	14
ART 28	14
DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE	14
ART 29	14
DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE ..	14
ART 30	15
PULIZIA DELLE VETRINE	15
ART 31	15
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI	15
ART 32	15
DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI	15
ART 33	15
DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA	15
CAPO IV	15
DECORO DEI CENTRI ABITATI	15
ART 34	15
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	15
ART 35	16
COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI	16
ART 36	16
COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE	16
ART 37	16
ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI	16
ART 38	16
DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA	16
ART 39	16
ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	16
ART 40	16
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI	16
ART 41	17
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI	17
ART 42	17
MANIFESTI E SCRITTE	17
ART 43	17
DECENZA PUBBLICA E PERSONALE	17
ART 44	Errore. Il segnalibro non è definito.
BAGNI	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART 45	17
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI	17
ART 46	17
BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI	17
ART 47	18
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI	18
ART 48	18
VIALI E GIARDINI PUBBLICI	18
ART 49	18
VASCHE E FONTANE	18
ART 50	18
ART 51	18
ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'	18
ART 52	19
RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO	19
CAPO V	19
QUIETE PUBBLICA	19
ART 53	19
ESERCIZIO DI MESTIERI , ARTI E INDUSTRIA	19
ART 54	19
PRODUZIONE DI ODORI,GAS,VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI	19

ART 55	20
FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE	20
ART 56	20
RUMORE IN CASE DI ABITAZIONE	20
ART 57	20
USO DI STRUMENTI SONORI	20
ART 58	20
CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI	20
ART 59	21
VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI	21
ART 60	21
SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI – VIGILANZA SUGLI INCAPACI	21
ART 61	21
DETEZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI CHE DISTURBINO LA QUIETE PUBBLICA.....	21
ART 62	21
SUONO DELLE CAMPANE	21
ART 63	22
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI.....	22
ART 64	22
NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI	22
ART 65	22
CAROVANE DI NOMADI	22
CAPO VI	22
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.....	22
ART 66	22
SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI	22
ART 67	23
REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI.....	23
ART 68	23
DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI	23
ART 69	23
ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI	23
ART 70	24
FUCINE E FORNI.....	24
ART 71	24
USO DI FIAMMA LIBERA	24
ART 72	24
ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI	24
ART 73	24
SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO	24
ART 74	25
STRUMENTI DA TAGLIO	25
ART 75	25
TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI.....	25
ART 76	25
TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELZ	25
ART 77	25
SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE	25
ART 78	25
MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI	25
ART 79	25
MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO	25
ART 80	25
SEGNALAZIONE E RIPARAZIONI DI OPERE IN COSTRUZIONE.....	25
ART 81	26
MATERIALE DI DEMOLIZIONE.....	26
ART 82	26
INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE	26
ART 83	26
RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI	26
ART 84	26
IMPALCATURE PER FESTE, FIERE E COMPETIZIONI SPORTIVE	26

ART 85	26
ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI.....	26
ART 86	26
VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO – NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO	26
CAPO VII	27
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI	27
ART 87	27
ORARI DEGLI ESERCIZI.....	27
ART 88	27
PESATURA DELLE MERCI	27
ART 89	27
DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI.....	27
ART 90	27
VENDITA E SCORTA DELLE MERCI	27
ART 91	27
VENDITA DEL PANE	27
ART 92	28
VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI	28
ART 93	28
MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI. SURROGATI	28
ART 94	28
ESALAZIONI DI MERCE.....	28
ART 95	28
TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE	28
ART 96	28
REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA	28
ART 97	28
APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI	28
ART 98	29
USO DI CONTRASSEGNI DEL COMUNE	29
CAPO VIII	29
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE	29
ART 99	29
ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	29
ART 100	29
PREAVVISO DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO	29
ART 101	29
TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA.....	29
ART 102	29
VENDITA AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI.....	29
ART 103	29
REQUISITI DEI CARRETTI DELLA VENDITA AMBULANTE	29
CAPO IX	29
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI	29
ART 104	30
ESERCIZIO DI MESTIERI AMBULANTI.....	30
ART 105	30
ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE.....	30
ART 106	30
LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI	30
ART 107	30
ADDETTI AL TRASPORTO BAGAGLI	30
ART 108	30
BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI	30
ART 109	31
DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI AMBULANTI	31
CAPO X	31
MANIFESTAZIONI CON CORTEI.....	31
ART. 110	31
CORTEI FUNEBRI	31
ART 111	31

PROCESSIONI.....	31
ART 112	31
CORTEI,CERIMONIE,RIUNIONI e MANIFESTAZIONI.....	31
CAPO XI	32
POLIZIA AMMINISTRATIVA	32
ART. 113	32
NORME DI FUNZIONAMENTO	32
CAPO XII	32
SANZIONI-NORME TRANSITORIE FINALI	32
ART 114	32
COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI	32
ART 115	32
SANZIONI.....	32
ART 116	32
RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	32
ART 117	33
SOSPENSIONE DELLE LICENZE.....	33
ART 118	33
ABROGAZIONI.....	33
ART 119	33
ENTRATA IN VIGORE	33

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad esse attinenti secondo l'art 109 del regolamento 12 febbraio 1911 n° 297.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri e la sicurezza dei cittadini e provvedendo al disciplinato andamento dei pubblici servizi.

Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART 2 DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Salvo quanto disposto dall'art 13 della Legge n° 689 del 24/11/1981, nel corso di operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei locali di somministrazione, nei locali pubblici in genere e nei locali in cui si svolgono attività sottoposte alla vigilanza.

ART 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Quando, a norma del presente regolamento occorre conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo indirizzata all'ufficio competente.

All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare e alla modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini della istruttoria del procedimento;

Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa;

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto;

Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate:

1. senza pregiudizio di terzi
2. con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione o autorizzazione rilasciata;
3. con riserva del Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse;

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate, e per motivi di interesse generale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART 4

DISCARICO DELLE ACQUE

Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle fognature pubbliche, o nei fiumi, nei laghi ed in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo
I trasgressori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

ART 5

OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad essa sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
L'autorizzazione e la concessione all'occupazione delle aree pubbliche, come il rinnovo, la revoca e la sospensione delle stesse è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

ART 6

ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

La tassa dovuta per l'occupazione temporanea di aree pubbliche dovrà essere versata prima del rilascio della autorizzazione o concessione

ART 7

MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere un permesso rilasciato dall'ufficio di Polizia Locale, il quale può subordinare la concessione alla osservanza di particolari prescrizioni che saranno impartite od anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, dovranno essere svolte con sollecitudine evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ART 8

SGOMBERO STRADE PER TRASPORTI ECCEZIONALI

Nel caso di trasporti eccezionali oppure particolari esigenze che comportino l'adozione di provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare (divieto di sosta), il richiedente dovrà corrispondere prima del rilascio dell'autorizzazione un cifra forfettaria di € 30 giornaliera

ART 9

SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi preposti.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio

[INDICE](#)

ART 10
COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici, ed aree soggette al pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa, fatti salvi i diritti di terzi, davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi e pubblici esercizi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate a condizione che risulti sempre consentita la circolazione pedonale. La concessione può essere negata, anche qualora le condizioni minime siano rispettate, quando si frappongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

In ogni caso i tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi debbono essere solidi, decorosi, ben puliti.

ART 11
COLLOCAMENTO VASI E PIANTE ORNAMENTALI PER ARREDO URBANO

Qualora un cittadino intendesse porre a dimora un vaso o pianta ornamentale al fine di migliorare l'arredo urbano o per prevenire soste selvagge soprattutto nelle ore notturne deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale previo parere favorevole espresso dall'Ufficio di Polizia Locale

Nell'autorizzazione rilasciata saranno impartite le opportune direttive. I vasi e le piante ornamentali saranno installate dai soggetti privati per nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, in tal caso non sarà richiesta la tassa di occupazione del suolo pubblico.

ART 12
INSTALLAZIONE TENDE SOLARI

E' vietata l'installazione di tende solari in corrispondenza di luoghi pubblici, aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico uso, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione comunale.

L'ufficio tecnico comunale nell'atto autorizzativo impartirà le prescrizioni necessarie.

ART 13
ESPOSIZIONE MERCI E DERRATE FUORI DAI NEGOZI

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene, dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di 60 cm da terra.

ART 14
INSEGNE, VETRINE

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni l'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutte a loro spese rischio e pericolo.

ART 15
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è consentito solo su aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti

ART16
MERCATI DI GENTE D'AFFARE

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente su suolo pubblico per contrattazione di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il traffico pedonale.

ART 17
PROIEZIONE, AUDIZIONI E SETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere dell'ufficio di Polizia Locale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei competenti organi. Le strutture autorizzate dovranno essere rimosse nel termine prescritto e il luogo lasciato libero da ogni cosa.

ART 18
INSTALLAZIONI DI EDICOLE E CHIOSCHI

La concessione per erigere su suolo pubblico edicole o chiosco ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'ufficio di Polizia Locale. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione

ART 19
DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o a danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

ART20
COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dall'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio di aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'amministrazione Comunale, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere nelle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione di fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART 21 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

ART 22 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietar che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ART 23 DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori e incettatori di stracci, spazzature o simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

ART 24 PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.

[INDICE](#)

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuocia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

ART 25 **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulla pavimentazione dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

ART 26 **TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ART 27 **SGOMBRO DELLA NEVE**

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere o coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa da luogo privato. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formati sulle grondaie sui balconi o terrazze

ART 28 **DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU** **AREE PUBBLICHE**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore .

ART 29 **DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN** **AREE PUBBLICHE**

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza autorizzazione dell'autorità competente.

INDICE

ART 30 PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione con le scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per il tempo strettamente necessario per le operazioni previste che devono essere eseguite senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

ART 31 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli o cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse in limitatamente per frazioni o borghi prevalentemente rurali.
Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

ART 32 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

ART 33 DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è consentito spaccare piccole quantità di legna purché le operazioni siano eseguite in condizioni di sicurezza, non ostacolino il traffico pedonale e veicolare e non rechino danni alle persone e alla sede stradale. L'eventuale uso della motosega è consentito alle condizioni di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17.00 nel periodo ottobre-aprile e dalle ore 8.00-12.00 e dalle 16.00-20.00 nel periodo aprile-settembre

CAPO IV **DECORO DEI CENTRI ABITATI**

ART 34 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità comunale.

I proprietari sino, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare tingere con colori, con matita, con carbone, od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari di fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.

INDICE

ART 35 **COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI**

Salve le norme sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

ART 36 **COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ART 37 **ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre e balconi, si deve evitare la caduta della acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

ART 38 **DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA**

Nelle proprietà private esposta alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuocia all'estetica ed al decoro della città.

ART 39 **ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è prevista alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale;

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa

ART .40 **LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

La lavatura della biancheria , dei panni e simili è consentita nei luoghi predisposti dall'amministrazione comunale(lavatoi) e non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato, nei soli giorni festivi, sciornare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Tuttavia gli indumenti stesi essere collocati in modo da non creare disagio alla circolazione veicolare e pedonale [INDICE](#)

ART 41 **SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento o lo spolveramento sarà consentito dalle ore 8 sino alle 10 del mattino. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

ART 42 **MANIFESTI E SCRITTE**

Sono vietate le scritte sui muri e su pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti a ciò destinati. E' altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

ART 43 **DECENZA PUBBLICA E PERSONALE**

In pubblico è vietato girare svestiti o mostrare nudità, piaghe o deformazioni riluttanti; vestire abiti macchiati di sangue o comunque indecenti.

E' altresì vietato dalla legge penale ogni atto contrario alla pubblica decenza.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine, luoghi di pubblico ritrovo devono avere all'interno del locale stesso o nel cortile o recinto adiacente ed accessibile, idonei servizi igienici a disposizione degli avventori.

Detti locali devono essere costantemente tenuti in perfetta pulizia e stato d'uso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai locali destinati ai pubblici servizi di decenza, nonché agli oggetti che vi si trovano.

ART 44 **MALTRATTAMENTO DI ANIMALI**

Sono vietati gli atti crudeli su animali, impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il maltrattamento, i giochi che importino strazi di animali, le sevizie nel trasporto di bestiame, l'accecamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animale. Denuncia alla magistratura.

ART 45 **BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI**

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

[INDICE](#)

ART 46 **PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI**

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' vietato ,nei mesi di giugno, luglio, agosto, depositare negli appositi contenitori i rifiuti solidi urbani dalle ore 08.00 alle ore 20.00

ART 47 **VIALI E GIARDINI PUBBLICI**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione di corsi dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che non siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali, posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città .

ART 48 **VASCHE E FONTANE**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato avvalersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, ne attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane e attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche, fatte salve ,in casi contingibili, specifiche autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio comunale

ART 49 **GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE**

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati. Denuncia alla magistratura.

ART 50 **ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'**

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compire atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

[INDICE](#)

ART 51

RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ART 52

ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI E INDUSTRIA

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare il disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salvo speciale autorizzazione è vietato esercitare di mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 08.00 nel periodo ottobre-marzo e dalle 13.00-16.00 e dalle 21.00 alle 07.00 nel periodo aprile-settembre

Comunque nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

L'amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono arrecare particolare molestia.

L'ufficio tecnico comunale i su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano le determinazioni necessarie, affinché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi eliminino i rumori stessi o riducano l'orario dell'attività rumorosa. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria, e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

ART 53

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, dispone la temporanea sospensione dell'attività inquinata

[INDICE](#)

ART 54 **FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE**

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che azionati producano rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle ore notturne potranno farsi funzionare solo dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

L'autorità Comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o , comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori inutili.

ART 55 **RUMORE IN CASE DI ABITAZIONE**

Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi. Nei locali pubblici è altresì vietato l'uso di apparecchi sonori dalle ore 24.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00

ART 56 **USO DI STRUMENTI SONORI**

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione per l'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, L'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o autoveicoli o su altri beni e percepibile all'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 metri e deve cessare entro 15 minuti dall'inizio ,anche se il segnale è intermittente;

congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene il segnale

Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori o di amplificazione.

Il presente articolo abroga l'art 22 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 82 del 1.7.1994

ART 57 **CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI**

Dalle ore 21.00 alle ore 07.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato di merci, derrate, ecc, contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

[INDICE](#)

ART 58 **VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI**

Sono vietate come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori dei giornali, i quali, non possono strillare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque risultanti dagli articoli degli stessi giornali.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, edifici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite anche verbalmente dagli agenti della Polizia Locale. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

ART 59 **SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI – VIGILANZA SUGLI INCAPACI**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte nonché le grida e i suoni nell'interno dei locali pubblici.

I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone, alle cose.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente:

ART 60 **DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI CHE DISTURBINO LA QUIETE PUBBLICA**

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica.

ART 61 **SUONO DELLE CAMPANE**

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

ART 62
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, il cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto l'autorità comunale nel concedere l'autorizzazione accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo le opportune condizioni.

[INDICE](#)

ART 63
NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

1. al mattino dopo le ore 08.00 e fino alle ore 13.00
2. al pomeriggio dopo le ore 17.00 e non oltre le 20.00

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

ART 64
CAROVANE DI NOMADI

Ai nomadi è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite soltanto nei luoghi e spazi che saranno individuati dall'amministrazione comunale.

È comunque vietato in tutto il territorio comunale compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento fuori dalle aree stabilite e appositamente attrezzate. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dai luoghi preposti.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART 65
SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposta dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui l'eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente:

ART 66
REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi e d i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 metri cubi dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti o e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

[INDICE](#)

ART 67
DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o annessi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. le bombole di gas uso domestico dovranno essere istallate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale e d areate direttamente con l'esterno;
2. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
3. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente alla usura e all'azione del gas di produzione chimica.

Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento el tubo stesso;

- 4 per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di Prevenzione Incendi"

ART 68
ACCATAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

ART 69 **FUCINE E FORNI**

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione Comunale, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta munite di cappa, che deve essere esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero un terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

[INDICE](#)

ART 70 **USO DI FIAMMA LIBERA**

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

ART 71 **ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Nell'ambito dell'abitato, nelle sue adiacenze, lungo pubbliche vie o in direzione delle stesse, è vietato, senza speciale autorizzazione sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio e simili, innalzare aerostati con fiamme, fare esplosioni o accensioni pericolose in genere, installare impianti elettrici provvisori per straordinarie illuminazioni pubbliche.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

ART 72 **SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO**

Nel caso di incendi, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini o ogni altra persona che si accorga del fuoco sono tenuti a darne immediata comunicazione al corpo di guardi dei Vigili del Fuoco, o in mancanza, alle autorità di polizia o comunali locali.

Tutti i cittadini del luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità ad adoperarsi per la estinzione coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili del fuoco o a chi ne fa le veci e tutti coloro che collaborano devono sottostare alle disposizioni di costui.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità che dirige l'opera di spegnimento tutti gli utensili che possano contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire da chi di ragione il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

I Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere dai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, consentendo anche l'uso dei loro pozzi e fontane.

Denuncia alla Magistratura.

ART 73
STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

ART 74
TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

[INDICE](#)

ART 75
TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELZ

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di selz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

ART 76
SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

ART 77
**MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA
NEGLI EDIFICI**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L' Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

ART 78
MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto dell' Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ART 79
SEGNALAZIONE E RIPARAZIONI DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cintato in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro

ART 80 **MATERIALE DI DEMOLIZIONE**

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno della fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

[INDICE](#)

ART 81 **INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE**

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o di altro idoneo mezzo.

ART 82 **RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

ART 83 **IMPALCATURE PER FESTE, FIERE E COMPETIZIONI SPORTIVE**

Le impalcature, i recinti e simili che costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima dell'uso sottoposti a collaudo Denuncia alla Magistratura.

ART 84 **ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI**

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

ART 85 **VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO – NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO**

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;

- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
 - 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - 8) sputare all'interno delle vetture;
 - 9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, sudici che possano imbrattare i viaggiatori;
 - 10) essere in stato di ubriachezza, essere sudici o vestiti in modo indecente, avere segni evidenti di malattie che destano ribrezzo o disgusto;
 - 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - 12) portare cani od altri animali;
 - 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.
- I viaggiatori sono tenuti a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio.

[INDICE](#)

Nelle vetture autofilotranviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti od altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART 86 ORARI DEGLI ESERCIZI

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici debbono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni

ART 87 PESATURA DELLE MERCI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

ART 88 DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti come previsto dalla vigente normativa.

ART 89 VENDITA E SCORTA DELLE MERCI

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART 90 VENDITA DEL PANE

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

ART 91 **VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI**

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi prodotti di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc...

INDICE

ART 92 **MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI. SURROGATI**

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

ART 93 **ESALAZIONI DI MERCE**

I rivenditori di merce che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure affinché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché la eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

ART 94 **TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE**

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibile messo in vendita.

ART 95 **REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA**

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

ART 96 **APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI**

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute ne Dlgs n° 114 del 31.3.1998.

ART 97
USO DI CONTRASSEGNI DEL COMUNE

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ART 98
ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall'autorità comunale. Gli agricoltori ed artigiani, che intendono avvalersi di speciali agevolazioni per ottenere la concessione dell'autorizzazione prevista, dovranno produrre un documento dimostrativo della loro qualità di produttori del luogo in cui avviene la produzione e della entità della stessa.

[INDICE](#)

ART 99
PREAVVISO DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

ART 100
TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA

I venditori ambulanti nel trasporto della merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

ART 101
VENDITA AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI

La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'ufficio di Sanità ed igiene.

ART 102
REQUISITI DEI CARRETTI DELLA VENDITA AMBULANTE

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere ben solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza, e decenza. Non possono superare la lunghezza di m 2.25 comprese le stanghe e la larghezza di m 1 e cm 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

ART 103
ESERCIZIO DI MESTIERI AMBULANTI

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune anche se già munito del certificato di iscrizione dell'autorità di P.S. senza prima aver ottenuta apposita licenza dall'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri ambulanti fuori dei luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. A chiunque eserciti mestieri ambulanti nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

[INDICE](#)

ART 104
ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

ART 105
LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI

I permessi rilasciati per i lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione di giornali e sommari oltre i limiti del proprio banco.

Nelle località, ove per ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato o permetta, potrà consentirsi l'esposizione a fil di muro.

ART 106
ADDETTI AL TRASPORTO BAGAGLI

Gli addetti al servizio di trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

ART 107
BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza autorizzazione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m.3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

1. attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti
2. di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

ART 108
DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI
AMBULANTI

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione. Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno. Il competente ufficio comunale con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

[INDICE](#)

Inoltre la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Locale. Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno preventivamente sottoposte all' parere del Comando di Polizia Locale.

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 109
CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ART 110
PROCESSIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

ART 111
CORTEL,CERIMONIE,RIUNIONI e MANIFESTAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza,chi promuove cortei,cerimonie o riunioni in luogo pubblico ,deve darne comunicazione all'Autorità Comunale almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione,L'avviso dovrà essere effettuato almeno 5 gg prima. Sono esenti dall'obbligo di cui sopra i comizi elettorali.

CAPO XI
POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 112
NORME DI FUNZIONAMENTO

Per Il rilascio di autorizzazione e concessioni i competenti uffici comunali faranno riferimento alla normativa vigente in merito al procedimento amministrativo, al regolamento di organizzazione di uffici e servizi, nonché alle residue norme in vigore del D.P.R 616/77 e al T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. n°773 del 18 giugno 1931 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 e tutte le altre norme adottate successivamente.

[INDICE](#)

CAPO XII
SANZIONI-NORME TRANSITORIE FINALI

ART 113
COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

Il Responsabile del settore Polizia Locale, a norma dell'art 107 del D.Lgs 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ;
Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art 18 della Legge 689/81 il responsabile del settore Polizia Locale determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art.11 della stessa legge, in caso di reiterazione della violazione ex art 8bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino ad un terzo

ART 114
SANZIONI

Le violazioni ai disposti regolamentari o all'uso di concessioni o di autorizzazioni conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 25,00 ed il massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.. Ai sensi dell'art 16 della L.689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro i 60 giorni dalla contestazione o notifica, per una somma pari a Euro 50,00 oltre le spese del procedimento pari.

Per le violazioni alle norme stabilite dagli artt. 9,32,42,80,97 del presente regolamento l'oblazione è stabilita per una somma pari a Euro 100,00, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 125 del 24.7.2008

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale;

Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore;

I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale;

Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso ;

Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli altri obbligati in solido;

ART 115
RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre il pagamento della sanzione prevista , l'Autorità Comunale può ordinare la messa in pristino assegnando ,a seconda dei casi,un tempo d'esecuzione comunque non superiore a giorni tre e qualora il trasgressore non ottemperi può disporre l'esecuzione d'ufficio addebitandogli le spese sostenute.

ART 116 **SOSPENSIONE DELLE LICENZE**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle legge e dal presente regolamento, il trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina delle attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto in frazionale;

INDICE

- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

ART 117 **ABROGAZIONI**

Il presente regolamento abroga il regolamento di Polizia Urbana e Amministrativa approvato con delibera di Consiglio Comunale n°127 del 28/09/1981, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento stesso od in contrasto con lo stesso.

ART 118 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.

INDICE

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

25

Seduta del

15.06.2011

Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Urbana

- Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.

.....
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

- F A V O R E V O L E ;**
 S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Sant'Oreste _____

F.to **Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale**
(Ist. Dir. Claudio Danieli)

.....
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e pertanto
 non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile.

F.to **Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale**
(Ist. Dir. Claudio Danieli)

.....
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

- F A V O R E V O L E ;**
 S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Sant'Oreste _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to **Sergio Menichelli**

IL SEGRETARIO
F.to **dott.ssa Concetta Tortorici**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -4° comma) del D.Lgs. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 – 3° comma) del D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL SEGRETARIO
